L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, in attuazione della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria" e, in particolare, dell'art. 31, sottopone all'attenzione della Giunta regionale la proposta di calendario venatorio per la stagione 2013-2014.

Fa presente che la proposta di calendario venatorio 2013-2014 presenta alcune novità rispetto al calendario della precedente stagione venatoria, volte a rendere più efficace il legame cacciatore-territorio, migliorare la gestione della fauna selvatica e valorizzare l'etica venatoria, riportate di seguito:

- per la caccia alla volpe e al cinghiale in modalità vagante sono previsti due periodi distinti: il primo, da metà settembre a fine ottobre, in caccia individuale, senza l'utilizzo dei cani; il secondo, alla cerca, nel mese di novembre con l'eventuale ausilio dei cani;
- la caccia alla cerca alla volpe e al cinghiale, con l'eventuale ausilio dei cani, al di fuori della propria circoscrizione venatoria di appartenenza, può essere effettuata per non più di un giorno alla settimana; inoltre non possono fare parte delle squadre per la caccia in battuta al cinghiale più di venti cacciatori residenti venatoriamente in una Circoscrizione venatoria diversa da quella in cui la squadra è designata a cacciare;
- in applicazione di quanto previsto dal Piano regionale faunistico-venatorio, è stato introdotto il divieto di effettuare tiri con la carabina superiori a 300 metri, con una tolleranza del 30%;
- in considerazione della continua espansione delle popolazioni di cervo su tutto il territorio della Valle d'Aosta, è stato istituito un nuovo settore per la caccia al cervo ricadente nella destra orografica della Valle d'Ayas.

Informa che, in merito alla suddetta proposta, come riferito dalla competente Struttura flora, fauna, caccia e pesca dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Comitato regionale per la gestione venatoria, della Consulta faunistica regionale e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), rispettivamente in data 14 marzo, 19 marzo e 3 aprile 2013.

Riferisce che l'I.S.P.R.A., nell'esprimere parere favorevole, propone i seguenti suggerimenti:

- Specie cacciabili, periodi e modalità di caccia
    - si dovrebbe adottare, per la Lepre europea, la stessa data di apertura della caccia ai Galliformi alpini e alla Lepre variabile (2 ottobre), in quanto si consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva;

    - le classi sociali proposte per il prelievo degli ungulati risultano troppo semplificate; la ripartizione in classi di sesso ed età dovrebbe fare riferimento alla reale struttura sociale che si osserva nelle popolazioni delle diverse specie ed, inoltre, il riconoscimento in natura del sesso e dell'età degli individui dovrebbe basarsi su un'analisi complessiva delle caratteristiche degli individui e non su pochi caratteri (ad esempio struttura e dimensioni del palco o delle corna).

- Mobilità del cacciatore
    - la caccia alla fauna migratoria, consentita con ampia mobilità sul territorio regionale, contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del

cacciatore al territorio, vanificando le innovazioni introdotte dalla legge 157/1992.

- Tesserino venatorio
    - la restituzione del tesserino venatorio dovrebbe avvenire entro il mese di marzo, in modo da consentire la raccolta e l'elaborazione dei dati di prelievo utili per la programmazione dell'attività venatoria nella stagione successiva; inoltre l'annotazione dei capi abbattuti dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento ed il recupero sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria.

- Aziende faunistico-venatorie
    - evidenzia che il prelievo del cinghiale all'interno delle Aziende faunistico venatorie deve essere suddiviso in caccia di selezione e caccia collettiva e che la caccia collettiva deve essere effettuata tra il 1° ottobre e il 3 dicembre oppure tra il 1° novembre ed il 31 gennaio;
    - i periodi di prelievo dei cervidi dovrebbero essere uniformati a quanto previsto per i Comprensori alpini.

- Periodi di addestramento ed allenamento cani
    - l'inizio dell'attività di addestramento cani al 15 di agosto risulta prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani e suggerisce di posticipare a fine agosto l'avvio dell'attività di addestramento cani.

- Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000
    - occorre considerare l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari, effettuando la valutazione sito per sito.

- Uso di munizione atossiche
    - ritiene opportuno prevedere una moratoria temporale, al fine di bandire definitivamente le munizioni contenenti piombo entro una data prefissata.

Sottolinea che, in merito alle osservazioni dell'I.S.P.R.A., la competente Struttura flora, fauna, caccia e pesca, evidenzia che:

- Specie cacciabili, periodi e modalità di caccia
    - tenuto conto della buona presenza della Lepre europea sul territorio, desunta da specifici censimenti che vengono effettuati in maniera standardizzata dal 2006, e della bassa pressione venatoria (i cacciatori specializzati nella caccia ai lagomorfi sono circa 120 sull'intero territorio regionale), si ritiene opportuno mantenere la data di apertura della caccia alla Lepre europea il 22 settembre, già posteriore di una settimana rispetto alla data fissata dalla legge nazionale, al fine di attuare quanto previsto dall'I.S.P.R.A. con gradualità;
    - la semplificazione delle classi degli ungulati è necessaria in quanto vi è un'oggettiva difficoltà tecnica al riconoscimento, perché alcune classi sociali sono particolarmente difficili da riconoscere in natura; l'adozione di metodi di riconoscimento più articolati, che tengano conto di un'analisi complessiva degli individui e non solamente di pochi caratteri, quali struttura e dimensioni

del palco e delle corna, risultano ancora più difficili da applicare, in quanto le condizioni in montagna, nel corso dell'azione di caccia, non sono mai idonee ed omogenee, quali dovrebbero essere per l'attuazione di quanto sopra. Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dei risultati positivi della sperimentazione effettuata gli scorsi anni, si propone di adottare, anche per la stagione venatoria 2013/2014, la semplificazione delle classi di prelievo.

- Mobilità del cacciatore
    - la caccia alla fauna migratoria in Valle d'Aosta è totalmente marginale (nel 2012, tra le 6 specie di uccelli migratori presenti in Valle d'Aosta sono stati prelevati in totale 32 esemplari) e non viene effettuata con sistematicità, come invece accade in altre Regioni italiane e, pertanto, non si ritiene necessario, per questo tipo di prelievo, legare il cacciatore ad un territorio, in quanto i prelievi effettuati sono esigui ed effettuati in maniera occasionale.

- Tesserino venatorio
    - il Calendario venatorio prevede già che i tesserini (Carnet de chasse) siano restituiti entro il 14 febbraio mentre la mancata annotazione dei capi subito dopo l'abbattimento è sanzionata da apposita ammenda.

- Aziende faunistico-venatorie
    - le Aziende faunistico venatorie presenti sul territorio regionale effettuano la caccia al cinghiale solamente in modalità di selezione (caccia alla cerca) e pertanto non si presenta la necessità di distinguere periodi specifici;
    - per quanto riguarda il periodo di prelievo dei cervidi si sottolinea che, in Valle d'Aosta, è presente solamente un'Azienda nella quale si effettua la caccia al cervo: in tale Azienda sono presenti, come dipendenti a tempo indeterminato, delle guardie venatorie, sensibili e coscienti del disturbo che possono arrecare alla fauna selvatica in periodi delicati quali quello del bramito, che devono accompagnare ogni cacciatore, a garanzia della selezione del prelievo, del recupero dei feriti e del controllo del territorio; inoltre, occorre rimarcare che lo sforzo di caccia è molto limitato rispetto al restante territorio venabile, che non si può cacciare con gli ausiliari, che la caccia in battuta non è permessa, neanche a volpe e a cinghiale e che si utilizzano le altane, limitando il disturbo dato dall'avvicinamento e allontanamento del cacciatore dal settore di caccia; non si ritiene rilevante, quindi, il disturbo arrecato alle attività riproduttive del cervo.

- Periodi di addestramento ed allenamento cani
    - la data di inizio dell'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dalla legge nazionale 157/1992 e dalla legge regionale 64/1994, al 15 agosto e, pertanto, si ritiene opportuno mantenere tale data inalterata.

- Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000
    - il Piano regionale faunistico-venatorio, attualmente in vigore, è stato sottoposto a valutazione d'incidenza. Le eventuali problematiche legate all'esercizio venatorio sono state esaminate sia nella loro complessità, sia sito per sito; si ritiene pertanto superfluo sottoporre a valutazione d'incidenza

anche il Calendario venatorio, in quanto mero strumento applicativo degli obiettivi previsti dal suddetto dispositivo di pianificazione.

- Uso di munizione atossiche
  - in considerazione della prossima revisione e approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio, si ritiene opportuno inserire negli obiettivi del futuro strumento di pianificazione l'eliminazione definitiva delle munizioni contenenti piombo.

Propone, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la proposta di calendario venatorio per la stagione 2013-2014, come da allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon;
- richiamata la legge 28 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
- richiamata la legge regionale 27 agosto 1994 n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria";
- acquisiti i pareri favorevoli del Comitato regionale per la gestione venatoria, della Consulta faunistica regionale e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;
- richiamato l'obiettivo 22020009 "Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico – 1.14.5.10" al quale l'intervento è collegato;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente di deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura flora, fauna, caccia e pesca, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare il calendario venatorio per la stagione 2013-2014, come da allegato facente parte integrante della presente deliberazione;

2) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della l.r. 25/2010, sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato alla D.G.R. n. 619 in data 12/04/2013

CALENDARIO VENATORIO 2013 / 2014

INDICE

ART. 1 Esercizio della caccia.

ART. 2 Tesserino regionale - Carnet de Chasse.

ART. 3 Cartoline e controllo dei capi abbattuti.

ART. 4 Specie cacciabili e relativi periodi di caccia.

ART. 5 Prelievo concesso ai carnets.

ART. 6 Giornate ed orari di caccia.

ART. 7 Modalità di prelievo.

ART. 8 Utilizzo munizioni non tossiche

ART. 9 Strade interpoderali.

ART. 10 Divieti.

ART. 11 Aziende faunistico-venatorie.

ART. 12 Cacciatori non residenti.

ART. 13 Aree a caccia specifica.

ART. 14 Unità di prelievo della specie camoscio.

ART. 15 Unità di prelievo della specie capriolo.

ART. 16 Unità di prelievo della specie cervo.

ART. 17 Norme finali.

Allegato: Modalità di prelievo;

Planimetrie unità di gestione di capriolo, cervo e camoscio.

ART. 1

(Esercizio della caccia)

L'esercizio della caccia in Valle d'Aosta è disciplinato dalle norme previste dalla legislazione vigente e dal presente calendario venatorio.

ART. 2

(Tesserino regionale - Carnet de Chasse)

Per la stagione venatoria 2013-2014 sono previsti i seguenti carnets differenziati, di cui i carnets A, B, C e F mutuamente esclusivi:

1) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI (A) con validità dal 15/09/2013, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività d'addestramento cani dal 15/08/2013 al 29/10/2013;
2) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI (B) con validità dal 15/09/2013, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività d'addestramento cani dal 15/08/2013 al 18/09/2013;
3) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI (C), con validità dal 15/09/2013, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività d'addestramento cani dal 15/08/2013 al 28/09/2013;
4) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE (D), con validità dal 24/11/2013;
5) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA ALLA VOLPE (E), con validità dal 24/11/2013;
6) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA, CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA (F), con validità dal 02/10/2013.

Sui carnets devono essere registrati i capi di selvaggina subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento e prima d'incarnierare il selvatico.

Ad ogni esemplare abbattuto dovrà essere inoltre apposta al garretto o all'ala, in modo inamovibile, la relativa fascetta (differenziata per specie, sesso e classe del capo da abbattere) attestante la liceità del prelievo.

Oltre ai capi abbattuti, il cacciatore dovrà annotare fedelmente, in modo indelebile negli appositi spazi, le giornate di caccia e quanto altro richiesto.

I carnets e le fascette non usufruite devono essere restituiti al Comitato regionale per la gestione venatoria entro e non oltre il 14 febbraio 2014.

I tesserini dei neo-cacciatori dovranno riportare sulla facciata la seguente dicitura "PRIMA STAGIONE DI CACCIA".

ART. 3

(Controllo capi abbattuti)

Tutti i capi abbattuti di camoscio, capriolo, cervo, cinghiale (in modalità vagante), lepre europea, lepre variabile, gallo forcello, coturnice e pernice bianca devono essere conferiti presso i Centri di Controllo della fauna per l'effettuazione delle misurazioni biometriche, di norma il giorno dell'abbattimento e comunque entro e non oltre il primo giorno di apertura del Centro di Controllo dopo l'abbattimento.

Gli ungulati devono essere conferiti eviscerati. I capi di lagomorfi e galliformi alpini possono essere conferiti eviscerati accompagnati dalle loro interiora oppure non eviscerati. La localizzazione dei Centri di Controllo, il funzionamento e le modalità per il conferimento degli animali abbattuti, verranno rese note, prima dell'inizio della stagione venatoria, con decreto

dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali. In caso fosse accertato il mancato conferimento dei capi abbattuti presso i centri di controllo, sarà applicato l'art. 46, comma 3, della l.r. 64/1994.

ART. 4

(Specie cacciabili e relativi periodi di caccia)

Dal 15/09 al 21/11/2013:
Camoscio,
Capriolo.

Dal 15/09 al 31/10/2013:
Volpe, caccia individuale, senza l'utilizzo di cani.

Dal 15/09 al 31/10/2013
Cinghiale, caccia individuale, senza l'utilizzo dei cani.

Dal 22/09 al 30/11/2013:
Lepre europea (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento).

Dal 02/10 al 30/11/2013:
Lepre variabile (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento),
Cesena,
Colombaccio,
Cornacchia grigia,
Cornacchia nera,
Merlo,
Ghiandaia,
Tordo bottaccio,
Tordo sassello,
Quaglia (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento),
Beccaccia (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento),
Pernice bianca (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento),
Coturnice (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento, ovvero la chiusura al verificarsi di nevicate precoci).

Dal 02/10 al 31/10/2013:
Gallo forcello 1° periodo (fatto salvo il raggiungimento del 60% del tetto di abbattimento).

Dal 13/10 al 15/12/2013
Cervo.

Dal 02/11 al 30/11/2013:
Cinghiale, caccia alla cerca.
Volpe, caccia alla cerca.
Gallo forcello 2° periodo (fatto salvo il raggiungimento del 40% del tetto di abbattimento).

Dal 01/12/2013 al 23/01/2014:
Volpe (caccia in battuta),
Cinghiale (caccia in battuta).

La caccia al cervo e al cinghiale potrà essere chiusa anticipatamente, dai Sindaci interessati con propria ordinanza nei comprensori nei quali si svolgono attività sportive invernali ritenute non conciliabili con l'attività venatoria. La chiusura verrà resa nota tramite affissione delle ordinanze sindacali presso le bacheche delle Stazioni forestali competenti per territorio e contestuale trasmissione delle stesse per il tramite dell'Ufficio per la fauna selvatica al Comitato regionale per la gestione venatoria che provvederà a comunicarla ai capi battuta e cacciatori interessati. Inoltre le stesse dovranno essere affisse in luoghi visibili sul territorio interessato e sulle vie di accesso al territorio stesso.
Le chiusure dei periodi di caccia alle singole specie nei vari settori, per il raggiungimento dei tetti di prelievo, sono rese note dalla struttura competente al Comitato regionale per la gestione venatoria e tramite avvisi SMS.

ART. 5

(Prelievo concesso ai carnets)

A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI**.**

Ai detentori di carnet A è concesso il prelievo delle specie CAMOSCIO, CAPRIOLO, CERVO, E CINGHIALE in modalità individuale senza l'ausilio dei cani, con il limite personale giornaliero e stagionale di 5 capi tra Cervidi e Bovidi. Le fascette corrispondenti ai capi prelevabili delle specie capriolo, cervo e camoscio sono assegnate nominativamente.
La fascetta è, di norma, utilizzata dall'assegnatario ma può, eventualmente, essere utilizzata anche da altri cacciatori titolari di carnet A nei seguenti casi:
a) da cacciatori che abbiano costituito con l'assegnatario, prima dell'inizio della stagione venatoria, una specifica squadra a ciò destinata; in questo caso la fascetta può essere utilizzata anche senza la presenza dell'assegnatario della fascetta esclusivamente dagli altri componenti della squadra in caccia singola o in squadra. Le squadre possono essere costituite esclusivamente fra cacciatori appartenenti alla stessa Circoscrizione venatoria;
b) da soci di caccia occasionali, titolare di Carnet A, non facenti parte della squadra di cui sopra, che stiano effettuando un'uscita collettiva di massimo 3 persone con l'assegnatario della fascetta.
In questo caso, è obbligatoria la partecipazione all'uscita dell'assegnatario della fascetta utilizzata.
Le fascette sono predisposte e assegnate dal Comitato regionale per la gestione venatoria, sulla base dei piani di prelievo predisposti dalla Struttura regionale competente in materia di fauna selvatica.
Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 14 febbraio 2014.
Le modalità di prelievo delle specie capriolo, cervo, camoscio e cinghiale, le modalità di utilizzo delle fascette e le modalità dello svolgimento dell'esercizio venatorio nelle Aree a caccia specifica e nelle unità di prelievo sono stabilite con apposito regolamento, facente parte integrante del presente calendario.
I criteri per l'assegnazione nominale delle specie cervo, capriolo e camoscio e le modalità di composizione delle squadre, sono stabiliti con apposito regolamento a cura del Comitato regionale per la gestione venatoria.

B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI.

Ai detentori di carnet B è concesso il prelievo delle specie LEPRE EUROPEA E LEPRE VARIABILE, secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

La lepre europea e la lepre variabile non sono cumulabili tra loro nella stessa giornata.
Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 14 febbraio 2014.
Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie lepre europea e lepre variabile sono stabilite nelle "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2013-2014", facenti parte integrante del presente calendario.
C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI.
Ai detentori di carnet C è concesso il prelievo delle specie GALLO FORCELLO, COTURNICE, PERNICE BIANCA, BECCACCIA E QUAGLIA, secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 7 del presente calendario.
Il gallo forcello, la pernice bianca e la coturnice non sono cumulabili tra loro nella stessa giornata.
Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 14 febbraio 2014.
Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie gallo forcello, coturnice e pernice bianca sono stabilite nelle "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2013-2014", facenti parte integrante del presente calendario.
A,B,C) I detentori dei carnets A, B e C possono cacciare, inoltre, le seguenti specie:

- CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, CORNACCHIA NERA, MERLO, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO.

Quota giornaliera complessiva per Cesena, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Merlo, Ghiandaia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, per singolo cacciatore: n. 15 capi al giorno, cumulabili con le altre specie cacciabili.
Quota stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.
La caccia alla cesena, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, merlo, ghiandaia, tordo bottaccio, tordo sassello deve essere esercitata senza l'ausilio dei cani.

- VOLPE, in modalità individuale senza l'ausilio dei cani, a partire dal 15/09/2013
- CINGHIALE E VOLPE, in modalità di caccia alla cerca, a partire dal 2/11/2013.

Quote giornaliera e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.
D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE.
Il carnet D è rilasciato a ciascun capo-battuta e concede il prelievo in battuta della specie cinghiale secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente calendario.
E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA ALLA VOLPE.
Ai detentori di carnet E è concesso il prelievo in battuta della specie volpe secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente calendario.
F) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA, CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA.
E' vietato l'ausilio dei cani.
Quota giornaliera e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

ART. 6

(Giornate ed orari di caccia)

L'esercizio venatorio è consentito per tre giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. La settimana deve intendersi dal lunedì alla domenica. L'esercizio venatorio è consentito nei seguenti orari:
- agli ungulati in caccia di selezione (camoscio, capriolo, cervo, cinghiale) da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;
- per tutte le altre specie cacciabili dal sorgere del sole fino al tramonto;
- la caccia in battuta al cinghiale e alla volpe è consentita dal 01/12/2013 al 31/12/2013 con inizio alle ore 8,00 e chiusura alle ore 16,30, dal 01/01/2014 al 23/01/2014 con inizio alle ore 8,00 e chiusura alle ore 17,00.

Gli orari del sorgere e del tramonto del sole, forniti dall'Ufficio meteorologico della Direzione protezione civile, sono i seguenti:

Periodo	Sorgere del sole	Tramonto
dal 02.09 al 08.09.2013:	6.47	20.01 ora legale
dal 09.09 al 15.09.2013:	6.56	19.48 ora legale
dal 16.09 al 22.09.2013:	7.04	19.34 ora legale
dal 23.09 al 29.09.2013:	7.13	19.21 ora legale
dal 30.09 al 06.10.2013:	7.22	19.07 ora legale
dal 07.10 al 13.10.2013:	7.31	18.55 ora legale
dal 14.10 al 20.10.2013:	7.40	18.42 ora legale
dal 21.10 al 26.10.2013:	7.49	18.32 ora legale
dal 27.10 al 10.11.2013:	6.58	17.11 ora solare
dal 11.11 al 24.11.2013:	7.19	16.58 ora solare
dal 25.11 al 08.12.2013:	7.38	16.52 ora solare
dal 09.12 al 31.12.2013:	7.55	17.02 ora solare.

E' fatto divieto di vagare con armi prima delle ore 24:00 del 15/09/2013, salvo che il transito si effettui su una strada o su un sentiero per raggiungere una baita o un abitacolo permanente.

ART. 7

(Modalità di prelievo)

CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*)

Per la stagione venatoria 2013-2014 è consentito il prelievo della specie camoscio all'interno delle unità di prelievo, ricadenti nel territorio regionale soggetto a caccia programmata e di selezione, elencate nell'art. 14.

Il prelievo sarà attuato attraverso:
- la designazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione regionale, in ogni unità di prelievo, in base alle risultanze dei censimenti per la stagione riproduttiva 2013; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali;
- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.

MEZZI CONSENTITI

Fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 6.00, fatta eccezione per il calibro 5,6X61 super express Von Hofe e camerata per cartuccia

con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale.
CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.
Le modalità inerenti ai controlli sanitari saranno specificate dal Servizio veterinario dell'U.S.L.

CLASSI DI PRELIEVO	TOLLERANZE AMMESSE
Piccolo dell'anno (Classe 0)	Nessuna
Maschio o Femmina di 1 anno (berlot)	Nessuna
Maschio	Nessuna
Femmina	Nessuna

Per "*berlot*" si intende il camoscio di più di un anno di età avente le corna di altezza pari o inferiore a quella delle orecchie.
Il prelievo di un capo non corrispondente a quello assegnato comporterà il ritiro dello stesso e costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2014/2015.
Il prelievo all'interno delle classi maschio o femmina di un esemplare di 2-3 anni, di un esemplare di più 10 anni (senior) e di una femmina non allattante (asciutta) comporterà una nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2014-2015.
Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2014-2015.
Per ogni abbattimento di Ungulato appartenente a specie diversa da quella del capo assegnato, si applicano, oltre al ritiro del capo, le sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 1, lett. i) e all'art. 46, comma 4-bis, della l.r. 64/1994 e la sospensione, per un anno solare, della caccia di selezione; le eventuali fascette assegnate e non usufruite sono consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria e ridistribuite all'interno della Sezione di appartenenza del cacciatore.
La suddetta sospensione non si applica al cacciatore che abbia provveduto al recupero del capo abbattuto, all'applicazione della fascetta del capo assegnato ed alla consegna dello stesso presso la Stazione forestale competente.
Per ogni Ungulato abbattuto al di fuori del settore o dell'unità gestionale corrispondenti allo stesso, si applica, oltre al ritiro del capo, la sanzione amministrativa di cui all'art. 46, comma 3.
IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRA' CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERA' LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*)
Per la stagione venatoria 2013-2014 è consentito il prelievo della specie capriolo nei territori delle unità di prelievo di cui all'art. 15.

Il prelievo sarà attuato attraverso:
- designazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione in base alle risultanze dei censimenti primaverili; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali;
- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.

MEZZI CONSENTITI
fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 6.00, fatta eccezione per il calibro 5,6X61 super express Von Hofe, e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale.
CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.
E' vietato l'abbattimento di animali marcati e/o radiocollarati.
Sono ammesse le "tolleranze" sotto riportate in merito agli eventuali errori di tiro:

CAPO ASSEGNATO	TOLLERANZA AMMESSA
Classe 0 (Piccolo dell'anno)	Nessuna
Femmina	Nessuna
Maschio classe I (yearling) In presenza di palco: individuo puntuto o Forcuto	Maschio adulto (anche senza palco)
Maschio adulto In presenza di palco: individuo palcuto	Maschio classe I (yearling) (anche senza palco)

Per "Puntuto" si intende il capriolo che abbia sviluppato su entrambe le due aste una punta.
Per "Forcuto" si intende il capriolo che abbia sviluppato su almeno una o entrambe le due aste due punte.
Per "Palcuto" si intende il capriolo che abbia sviluppato su almeno una o entrambe le due aste tre punte.
Il prelievo di un capo non contemplato nelle suddette tolleranze comporterà il ritiro dello stesso e costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2014-2015.
Il prelievo di un capo contemplato nelle suddette tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2014-2015.
Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2014-2015.

Il prelievo di una femmina non allattante (asciutta) comporterà una nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2014-2015.
Per ogni abbattimento di Ungulato appartenente a specie diversa da quella del capo assegnato, si applicano, oltre al ritiro dello stesso, le sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 1, lett. i), e di cui all'art. 46, comma 4-bis, della l.r. 64/1994 e la sospensione, per un anno solare, della caccia di selezione; le eventuali fascette assegnate e non usufruite sono consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria e ridistribuite all'interno della Sezione di appartenenza del cacciatore.
La suddetta sospensione non si applica al cacciatore che abbia provveduto al recupero del capo abbattuto, all'applicazione della fascetta del capo assegnato ed alla consegna dello stesso presso la Stazione forestale competente.
Per ogni Ungulato abbattuto al di fuori del settore o dell'unità gestionale corrispondenti allo stesso, si applica, oltre al ritiro del capo, la sanzione amministrativa di cui all'art. 46, comma 3.
IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRA' CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERA' LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

CERVO (*Cervus elaphus*)
Per la stagione venatoria 2013-2014 è consentito il prelievo della specie cervo nei territori delle unità di prelievo di cui all'art. 16.
Il prelievo sarà attuato attraverso:
- designazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione in base alle risultanze dei censimenti primaverili; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali;
- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.
Il prelievo potrà essere attuato mediante uscita collettiva nelle unità gestionali CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE 17.

MEZZI CONSENTITI
fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 7 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale. Sono inoltre consentiti i seguenti calibri:
- .257 Weatherby Magnum;
- .6,5 x 284 Norma;

- .6,5 x 65 RWS;
- .6,5 x 68;
- .264 Winchester Magnum;
- .270 Winchester;
- .270 WSM;
- .270 Weatherby Magnum.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.
E' vietato l'abbattimento di animali marcati e/o radiocollarati e vi è l'obbligo di segnalarne la presenza presso la Stazione forestale competente per territorio in caso di avvistamento.
Le modalità inerenti ai controlli sanitari verranno specificate dal Servizio veterinario dell'U.S.L.
Sono ammesse le "tolleranze" sotto riportate in merito agli eventuali errori di tiro:

CAPO ASSEGNATO	TOLLERANZA AMMESSA
Piccolo dell'anno	Nessuna
Femmina	Nessuna
Maschio fusone (stanga semplice)	Maschio di 2 anni (stanga semplice)
Non coronato	Nessuna
Coronato	Non coronato

- Per "Coronato" si intende il cervo che presenta su entrambe le stanghe tre punte al di sopra del mediano (pila).
Il prelievo di un capo non contemplato nelle suddette tolleranze comporterà il ritiro dello stesso e costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2014-2015.
Il prelievo di un capo contemplato nelle suddette tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2014-2015.
Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2014-2015.
Il prelievo di una femmina non allattante (asciutta) comporterà una nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2014-2015.
Per ogni abbattimento di Ungulato appartenente a specie diversa da quella del capo assegnato, si applicano, oltre al ritiro dello stesso, le sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 1, lett. i), e di cui all'art. 46, comma 4-bis, della l.r. 64/1994 e la sospensione, per un anno solare, della caccia di selezione; le eventuali fascette assegnate e non usufruite sono consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria e ridistribuite all'interno della Sezione di appartenenza del cacciatore.
La suddetta sospensione non si applica al cacciatore che abbia provveduto al recupero del capo abbattuto, all'applicazione della fascetta del capo assegnato ed alla consegna dello stesso presso la Stazione forestale competente.
Per ogni Ungulato abbattuto al di fuori del settore o dell'unità gestionale corrispondenti allo stesso, si applica, oltre al ritiro del capo, le sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 3.

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRA' CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERA' LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

LEPRE EUROPEA (*Lepus europaeus*)
TETTO DI ABBATTIMENTO.
Il contingente prelevabile, suddiviso per Comprensorio Alpino, è determinato in base agli abbattimenti registrati dal 22/09/2013 al 28/09/2013, presunti come indice pari al 20% del contingente massimo prelevabile.
Qualora le condizioni meteorologiche della suddetta settimana abbiano condizionato negativamente lo sforzo di caccia attuato, a giudizio insindacabile della struttura competente in materia di fauna selvatica, il contingente prelevabile potrà essere rideterminato in base agli abbattimenti registrati dal dal 22/09/2013 al 05/10/2013, presunti come indice pari al 32% del contingente massimo prelevabile.
Tali determinazioni saranno comunicate con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un secondo capo usufruendo della fascetta del compagno di battuta, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 6 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.
CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da ferma, ad eccezione di cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto d'idoneità, fino ad un massimo di 6 (sei) unità per singolo cacciatore o per gruppi di cacciatori.

LEPRE VARIABILE (*Lepus timidus*)
TETTO DI ABBATTIMENTO: 30 capi così suddivisi:
Comprensorio Alpino Alta Valle: 10 capi;
Comprensorio Alpino Media Valle: 15 capi;
Comprensorio Alpino Bassa Valle: 5 capi.
Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un secondo capo usufruendo della fascetta del compagno di battuta, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.
Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 2 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da ferma, ad eccezione di cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto d'idoneità, fino ad un massimo di 6 (sei) unità per singolo cacciatore o per gruppi di cacciatori.

GALLO FORCELLO (*Tetrao tetrix*)
TETTO DI ABBATTIMENTO.
Il tetto complessivo, calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio, valutando il successo riproduttivo in base ai censimenti estivi da effettuarsi per aree campione, sarà da completarsi nella misura del 60% nel periodo compreso tra il 02/10 e il 31/10/2013 e nella misura del 40% nel periodo compreso tra il 02/11 e il 30/11/2013; la percentuale di capi eventualmente non prelevata nel corso del primo periodo è cumulabile con quella prevista per il periodo successivo; parimenti gli esemplari prelevati in eccesso rispetto alla percentuale del 60% prevista per il primo periodo, concorrono al raggiungimento del tetto complessivo.
Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.
Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un secondo capo usufruendo della fascetta del compagno, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.
Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 4 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.
La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.
E' FATTO DIVIETO DI ABBATTERE LA FEMMINA DEL GALLO FORCELLO.

PERNICE BIANCA (*Lagopus mutus*)
Il tetto complessivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio, valutando la mortalità invernale ed il successo riproduttivo in base ai censimenti primaverili ed estivi da effettuarsi per aree campione.
Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.
Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi.
Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 2 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.
La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

COTURNICE (*Alectoris graeca*)
Il tetto complessivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio, valutando la mortalità invernale ed il successo riproduttivo in base ai censimenti primaverili ed estivi da effettuarsi per aree campione.
Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.
Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un ulteriore capo usufruendo della fascetta del compagno di battuta, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.
Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 3 capi.
MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.
CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.
La caccia alla coturnice potrà essere chiusa, anche localmente, mediante decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali qualora abbiano a verificarsi nevicate precoci e consistenti, ovvero la stima del rapporto giovani/adulti risulti particolarmente sfavorevole in base all'analisi dei dati pluviometrici.

BECCACCIA (*Scolopax rusticola*)
Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 3 capi.
Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 20 capi.
CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.

QUAGLIA (*Coturnix coturnix coturnix)*
Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 5 capi.
Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 25 capi.
CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.

VOLPE (*Vulpes vulpes*)
CACCIA INDIVIDUALE:
dal 15 settembre al 31 ottobre 2013, senza l'ausilio dei cani.

CACCIA ALLA CERCA:
- dal 2 novembre al 30 novembre 2013 con eventuale ausilio dei cani.

Al fine di un maggior legame cacciatore-territorio, nelle more di approvazione del nuovo Piano Regionale Faunistico-Venatorio, la caccia alla cerca alla volpe, con eventuale ausilio dei cani, al di fuori della propria circoscrizione di appartenenza può essere effettuata per non più di un giorno alla settimana, previa consegna di specifica cartolina presso la Stazione forestale competente per territorio.

MEZZI CONSENTITI:

- fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 6.00, fatta eccezione per il calibro 5,6x61 super express Von Hofe, e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40;
- fucile con canna ad anima liscia.

CACCIA IN BATTUTA: dal 1° dicembre 2013 al 23 gennaio 2014.
a) durante lo svolgimento delle battute è consentito l'uso di radio ricetrasmittenti e/o di apparecchi telefonici portatili, ai sensi della l.r. 29 marzo 2007, n. 4;
b) tutti i partecipanti ad ogni battuta devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata della battuta, martingala o giubbotto fosforescente, idoneo ad essere avvistato in condizioni di ridotta visibilità.

MEZZI CONSENTITI
fucile con canna ad anima liscia.

MODALITA':
a) la caccia in battuta alla volpe può essere esercitata per non più di due giorni settimanali, ad esclusione del martedì e del venerdì;
b) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente la battuta deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio nel quale devono essere riportati: i Comuni e le località dove si effettua la battuta, i nominativi dei partecipanti nonché l'ora di inizio della battuta;
c) la battuta alla volpe può essere effettuata in zone ove non sono prenotate battute al cinghiale; la battuta potrà interessare un massimo di n. 2 Comuni;
d) la caccia in battuta alla volpe può avvenire solo se esercitata da gruppi composti da un minimo di due cacciatori fino ad un massimo di quindici cacciatori;
e) per esercitare la caccia in battuta alla volpe è obbligatorio l'impiego di cani da tana;
f) è vietata la caccia in battuta alla volpe il giorno 25/12/2013.

CINGHIALE (*Sus scrofa*)
CACCIA INDIVIDUALE: dal 15 settembre al 31 ottobre 2013, senza l'ausilio dei cani.
La caccia individuale è attuata solo per i possessori del carnet A, all'interno dell'unità di prelievo in cui è assegnato il capo di camoscio, cervo o capriolo da prelevare e che siano ancora in possesso della relativa fascetta.
La caccia individuale è attuata:

- quota giornaliera per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- quota stagionale per singolo cacciatore: sino al raggiungimento del piano di prelievo selettivo.

CACCIA ALLA CERCA: dal 2 novembre al 30 novembre 2013 con l'eventuale ausilio dei cani.

MODALITA'.
La caccia alla cerca è attuata:
- quota giornaliera per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- quota stagionale per singolo cacciatore: sino al raggiungimento del piano di prelievo;
- al fine di un maggior legame cacciatore-territorio, nelle more di approvazione del nuovo Piano Regionale Faunistico-Venatorio, la caccia alla cerca al cinghiale, con eventuale ausilio dei cani al di fuori della propria circoscrizione di appartenenza può essere effettuata per non più di un giorno alla settimana, previa consegna di specifica cartolina presso la Stazione forestale competente per territorio;
- per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare di cinghiale abbattuto dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.;
- è consentito l'uso del fucile a canna liscia unicamente con munizioni a palla intera, nonché l'uso del fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, anche con l'ausilio del cannocchiale;
- è consentito il mirino o reticolo opto-elettronico.

CACCIA IN BATTUTA: dal 1° dicembre 2013 al 23 gennaio 2014.
MODALITA':
a) la caccia in battuta è consentita solo ed unicamente nei settori individuati e riportati su apposita cartografia dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali; eventuali richieste di modifiche alla ripartizione del territorio devono pervenire, da parte del Comitato regionale per la gestione venatoria, agli uffici competenti entro e non oltre il 31/07/2013;
b) la caccia in battuta al cinghiale è vietata in tutte le zone in cui vige il divieto di esercitare attività venatoria, così come elencate nella vigente normativa;
c) possono effettuare la caccia in battuta al cinghiale i cacciatori in regola con il tesseramento, iscritti ad una squadra di caccia al cinghiale, ferma restando la regola che ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra;
d) le squadre, limitate per l'intero territorio regionale al numero massimo di 10, al fine di rispettare il principio del legame cacciatore–territorio, sono assegnate, dal Comitato regionale per la gestione venatoria, ad un territorio di caccia corrispondente alla Circoscrizione venatoria o parte di essa, i cui confini devono essere chiaramente individuati, secondo lo schema seguente:
- Circoscrizione n. 1: n. 1 squadra;
- Circoscrizione n. 2: n. 1 squadra;
- Circoscrizione n. 3: n. 1 squadra;
- Circoscrizione n. 4: n. 2 squadre;
- Circoscrizione n. 5: n. 2 squadre;
- Circoscrizione n. 6: n. 1 squadra;
- Circoscrizioni n. 7 e 8: n. 2 squadre;

e) le squadre, coordinate da un capo battuta e uno o più vice capo battuta, che, in assenza del capo, svolgono le sue funzioni, devono essere composte da un minimo di 60 persone; non possono far parte delle squadre più di 20 cacciatori residenti venatoriamente in una Circoscrizione venatoria diversa da quella in cui la squadra è designata a cacciare, ai sensi del comma d);
f) i criteri di priorità per l'accettazione e la designazione delle squadre nei settori, di cui al comma d) del presente articolo, a cui dovrà attenersi il Comitato regionale per la gestione venatoria, sono stabiliti nel modo seguente:
- presentazione della domanda nel rispetto dei termini stabiliti al comma j);
- avere effettuato le battute di caccia durante la stagione precedente negli stessi settori di cui al comma d);
- avere un numero maggiore di componenti residenti venatoriamente nei settori di assegnazione oltre al minimo stabilito dal comma e);
g) le funzioni di capo battuta e vice capo battuta possono essere rivestite solo da cacciatori in possesso del relativo attestato di riconoscimento regionale;
h) le squadre possono effettuare le battute esclusivamente nei settori in cui sono state designate a cacciare; ogni squadra potrà effettuare al massimo 2 battute alla settimana ad eccezione del martedì e del venerdì;
i) è vietata la caccia in battuta al cinghiale il giorno 25/12/2013;
j) il capo battuta deve presentare al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre l'11 ottobre 2013, apposita domanda per l'iscrizione della propria squadra nell'apposito "Registro regionale delle squadre al cinghiale"; la domanda deve contenere:

- elenco nominativo di tutti i componenti la squadra, con indicazione della data di nascita, del numero di Carnet de chasse e della Sezione comunale cacciatori di appartenenza, forniti anche su supporto magnetico in formato elettronico ad uso foglio di calcolo compatibile con i sistemi PC; qualora i suddetti dati siano forniti errati o incompleti, si provvederà all'esclusione del nominativo corrispondente;
- nominativo del capo battuta e dei vice-capo battuta;
- opzione per il territorio di caccia in cui effettuare la caccia in battuta al cinghiale, nel rispetto dei numeri minimi previsti al comma d) del presente calendario;

k) il Comitato regionale per la gestione venatoria, rilascia ad ogni capo battuta apposito CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE, nel quale devono essere indicati i nominativi dei componenti la squadra. Unitamente al tesserino di cui sopra viene rilasciato un congruo numero di schede biometriche di abbattimento, sulle quali annotare i capi abbattuti; il tesserino e le schede devono essere compilate in maniera indelebile in ogni loro parte;
l) per l'effettuazione di una battuta occorre un numero di cacciatori non inferiore a 15; tale numero deve essere raggiunto con cacciatori iscritti nella squadra designata nel settore dove la battuta viene eseguita. Raggiunto tale numero possono partecipare alla battuta, in qualità di invitati, i componenti di altre squadre, con arma, fino ad un massimo di 10 e per un massimo di 3 inviti personali stagionali e, in qualità di accompagnatori senza arma, a loro totale rischio, consapevoli di sollevare con la loro partecipazione l'Amministrazione regionale ed il Comitato regionale per la gestione venatoria da qualsiasi responsabilità civile e penale, persone che non siano cacciatori, per un numero massimo di 5 unità giornaliere;
m) il numero massimo di cani utilizzabili nel corso di una battuta è di 15 unità;

n) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente la battuta, deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio, nel quale devono essere riportati: il settore dove si effettua la battuta; nonché l'ora ed il luogo del ritrovo, intendendo con tale termine il luogo di raduno per il coordinamento della battuta;
o) copia del suddetto modulo deve essere trattenuta dal capo battuta o dal suo vice capo battuta e deve essere aggiornata riportando obbligatoriamente la località, il numero ed il nominativo dei partecipanti prima dell'inizio della battuta, nel rispetto dei limiti numerici previsti dal presente articolo alla lettera l);
p) i cacciatori autorizzati ed iscritti alla battuta provvederanno a delimitare il territorio di battuta con cartelli, forniti dal Comitato regionale per la gestione venatoria; detti cartelli dovranno essere collocati sulle vie principali di accesso alla zona di battuta;
q) il Comitato regionale per la gestione venatoria, sentiti i capi battuta, è incaricato di redigere il programma settimanale delle battute, facendo in modo che tale programma venga comunicato alle Stazioni forestali ed alle Sezioni comunali cacciatori, competenti per territorio, entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì della settimana precedente; eventuali variazioni ritenute utili per il contenimento dei danni devono essere concordate all'unanimità e comunicati al Comitato ed alla Stazione forestale competente;
r) in ogni singolo settore di cui alla lettera d) può essere effettuata una sola battuta giornaliera e non più di due battute alla settimana; per battuta si intende l'attività venatoria di una squadra composta dal numero di cacciatori di cui alla lettera l), che si protrae per tutta la giornata nel rispetto dell'orario di cui all'art. 6 e che può comprendere battute successive nel settore prescelto e con le modalità previste dal presente calendario. Possono essere effettuate contemporaneamente battute svolte in settori contigui, purché le stesse non confinino tra loro; è possibile effettuare una battuta unica, a cavallo tra due settori solamente se i settori sono associati alla stessa squadra oppure unendo due squadre;
s) settimanalmente ogni capo o vice capo battuta dovrà compilare un apposito formulario da consegnare al Comitato regionale per la gestione venatoria, circa l'esito della battuta svolta;
t) tutti i partecipanti ad ogni battuta devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata della battuta, martingala o giubbotto fosforescente, idoneo ad essere avvistato in condizioni di ridotta visibilità;
u) la caccia al cinghiale in battuta è consentita con l'uso del fucile a canna liscia, unicamente con munizioni a palla intera, nonché con l'uso del fucile a canna rigata, anche con l'ausilio del cannocchiale, con calibro non inferiore a 6,5 mm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40 ed anche con l'ausilio di cani; nel corso della battuta è vietata la detenzione di munizione spezzata; è consentito il mirino o reticolo opto-elettronico;
v) durante lo svolgimento delle battute è consentito l'uso di radio ricetrasmittenti e/o di apparecchi telefonici portatili, ai sensi della l.r. 29 marzo 2007, n. 4;
w) per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare abbattuto di cinghiale dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.;
IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRA' CONTATTARE

DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERA' LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

ART. 8

(Utilizzo di munizioni non tossiche)

Per lo svolgimento dell'attività venatoria occorre privilegiare l'utilizzo di proiettili che non consentono il rilascio di contaminanti (piombo) nelle carni dei selvatici.

Nelle more di disposizioni specifiche sull'uso delle munizioni atossiche che saranno previste dal prossimo Piano regionale faunistico-venatorio, l'utilizzo di proiettili che non consentono il rilascio di contaminanti (piombo) nelle carni dei selvatici è obbligatorio nel caso di abbattimenti di capi di selvaggina ceduti o commercializzati per uso alimentare.

ART. 9

(Strade interpoderali)

Fermo restando i disposti della l.r. n. 17 del 22/04/1985, il transito dei cacciatori con veicoli a motore su strade non classificate regionali, statali o comunali carrozzabili è vietato fra la mezz'ora antecedente il sorgere del sole e la mezz'ora antecedente il tramonto o, comunque, sino al termine dell'esercizio venatorio da parte del singolo cacciatore.

In quest'ultimo caso il cacciatore che decide di terminare la sua giornata di caccia, deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del Carnet de chasse, mediante perforazione, il termine dell'esercizio venatorio.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per quanti esercitano la caccia in battuta al cinghiale e alla volpe, ferme restando le disposizioni della l.r. n. 17 del 22/04/1985.

Gli assegnatari della specie cervo sono autorizzati al recupero del capo abbattuto secondo le disposizioni previste dalla l.r. n. 31 del 05/12/2005.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i cacciatori disabili (muniti del contrassegno di cui al decreto del Ministero del lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176), aventi un'invalidità superiore all'80%, sono autorizzati a circolare esclusivamente in una sola strada interpoderale scelta all'inizio della giornata di caccia senza limitazioni di orario; essi possono essere accompagnati da un solo cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria.

I cacciatori amputati agli arti inferiori o portatori di protesi esterne ortopediche o paraplegici, sono autorizzati a circolare senza limitazioni d'orario sulle strade interpoderali; essi possono essere accompagnati da un solo cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e ai loro invitati, relativamente al transito sulle strade situate all'interno delle Aziende stesse.

ART. 10

(Divieti)

Oltre ai divieti previsti dalla legislazione vigente e dalle norme contenute nel presente calendario venatorio, è fatto divieto di:

a) cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto da neve, fatta eccezione per: il camoscio, il capriolo, il cervo, il cinghiale, i tetraonidi e la volpe;
b) esercitare la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie, salvo gli aventi diritto;
c) uscire con i cani nei giorni di martedì e venerdì sia nel periodo di addestramento che nel periodo venatorio;
d) uscire con i cani nei giorni 30, 31 e 1/11/2013 per i detentori di carnet A;
e) uscire con i cani nei giorni 19, 20 e 21/09/2013 per i detentori di carnet B;
f) uscire con i cani nei giorni 29 e 30/09/2013 e 01/10/2013 per i detentori di carnet C;
g) asportare le mammelle ai capi di camoscio femmina abbattuti;
h) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta ed evidenziate nell'allegata cartografia;
i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo all'interno delle ACS (ad esclusione delle ACS 2 e ACS 18) presenti in Valle d'Aosta ed evidenziate nell'allegata cartografia;
j) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta;
k) effettuare tiri con la carabina superiori a 300 metri, con una tolleranza del 30%.

ART. 11

(Aziende faunistico-venatorie)

L'esercizio della caccia nell'ambito delle Aziende faunistico-venatorie è disciplinato dalle singole autorizzazioni.

Per tutto quanto non previsto in esse, vale quanto disciplinato dal presente calendario venatorio.

Il periodo di prelievo selettivo degli ungulati all'interno delle Aziende faunistico-venatorie è compreso tra il 01/09/2013 e il 15/12/2013.

I Piani di prelievo sono redatti dalle Aziende faunistico-venatorie e approvati dall'Amministrazione regionale.

Per le altre specie i periodi sono quelli indicati all'art. 4 del presente calendario.

L'orario di caccia nelle Aziende faunistico-venatorie è quello di cui all'art. 6 del presente calendario.

ART. 12

(Cacciatori non residenti)

E' ammesso ad esercitare l'esercizio venatorio sul territorio regionale un numero massimo di 30 cacciatori provenienti dalle altre regioni italiane, pari al 2% dei cacciatori residenti, così suddivisi:

Carnet de chasse per la caccia agli ungulati: n. 26;

Carnet de chasse per la caccia ai lagomorfi: n. 2;

Carnet de chasse per la caccia ai galliformi alpini: n. 2.
Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Comitato regionale per la gestione venatoria entro i termini stabiliti dallo stesso.
La designazione dei cacciatori ammessi è effettuata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3634 del 14 dicembre 2007 e n. 3341 del 21 novembre 2008 e la loro assegnazione ai singoli Comprensori Alpini è effettuata dal Comitato regionale per la gestione venatoria sulla base dei criteri contenuti nel Piano regionale faunistico-venatorio.

ART. 13

(Aree a caccia specifica)

Per la stagione venatoria 2013-2014, le Aree a caccia specifica sono le seguenti.
ACS 1, denominata “Val Ferret”, con territorio nel comune di Courmayeur;
ACS 2, denominata “Mont de la Saxe - Mont Cormet”, con territorio nei comuni di Courmayeur, Morgex e Pré-Saint-Didier;
ACS 3, denominata “Mont Fallère", con territorio nei comuni di Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Gignod, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Saint-Nicolas e Avise;
ACS 4, denominata “La Granda”, con territorio nei comuni di Oyace, Bionaz, Valtournenche, Torgnon, Nus e Quart;
ACS 5, denominata “Becca d’Aver”, con territorio nei comuni di Nus, Verrayes e Torgnon;
ACS 6, denominata “Monte Zerbion”, con territorio nei comuni di Saint-Vincent, Châtillon, Ayas e Brusson;
ACS 7, denominata “Perloz”, con territorio nei comuni di Perloz, Arnad, Donnas;
ACS 8, denominata “Gressoney”, con territorio nei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité;
ACS 9, denominata “Testa Grigia”, con territorio nei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité;
ACS 10, denominata “Comagne”, con territorio nei comuni di Brusson, Challand-Saint-Anselme ed Emarèse;
ACS 11, denominata “Clavalité”, con territorio nel comune di Fénis;
ACS 12, denominata “Dondena”, con territorio nel comune di Champorcher;
ACS 13, denominata “Plontaz”, con territorio nei comuni di Valgrisenche, Arvier, Rhêmes-Saint-Georges;
ACS 14, denominata “Mont Nery”, con territorio nei comuni di Brusson e Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Gaby e Issime;
ACS 15, denominata "Ruitor-Leseney", con territorio nei comuni di La Thuile, La Salle, Avise, Arvier e Valgrisenche;
ACS 16, denominata "Bosco Nero", con territorio nei comuni di Gaby e Issime;
ACS 17, denominata "Champorcher", con territorio nei comuni di Champorcher e Pontboset;
ACS 18, denominata “Mont Mars”, con territorio nel comune di Fontainemore e Lillianes.
Nella ACS 2, nel territorio del comune di Courmayeur, è fatto divieto di cacciare i lagomorfi e l’avifauna, ad eccezione del gallo forcello. Nella ACS 18 è fatto divieto di cacciare i lagomorfi e l’avifauna ad eccezione del gallo forcello e della coturnice ed in base ai risultati dei censimenti primaverili ed estivi. Nelle rimanenti Aree a caccia specifica è fatto divieto di cacciare i lagomorfi e l’avifauna.

Nelle ACS, inoltre, è consentito cacciare le specie volpe e cinghiale in modalità alla cerca senza l'ausilio dei cani.
I confini e le delimitazioni delle predette Aree a caccia specifica risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale forma parte integrante e sono indicate sul terreno mediante apposita tabellazione.

ART. 14

(Unità di prelievo della specie camoscio)

- CM 1, comprendente i Valloni di Bellecombe e Combetta in sinistra orografica della Val Ferret, la destra orografica della Val Ferret e la sinistra orografica della Val Veny, ad esclusione dell'Azienda faunistico venatoria Courmayeur Mont-Blanc Nature;
- CM 2, comprendente i comuni di Morgex, Pré-Saint-Didier in sinistra orografica della Dora Baltea e il comune di Courmayeur in sinistra orografica della Dora Baltea e della Dora di Ferret;
- CM 3, comprendente il comune di Courmayeur in destra orografica della Dora Baltea e della Dora di Veny, il comune di La Thuile in sinistra orografica della Dora di Verney e il comune di Pré-Saint-Didier in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 4, comprendente il comune di La Thuile in destra orografica della Dora di Verney e i comuni di Morgex e La Salle in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 5, comprendente il comune di La Salle in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CM 6, comprendente il comune di Avise in destra orografica della Dora Baltea e i comuni di Arvier e Valgrisenche in sinistra orografica della Dora di Valgrisenche;
- CM 7, comprendente i comuni di Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Sarre e i comuni di Avise ed Arvier in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CM 8, comprendente i comuni di Arvier e Valgrisenche in destra orografica della Dora di Valgrisenche;
- CM 9, comprendente i comuni di Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame e il comune di Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 10, comprendente i comuni di Aymavilles e Cogne;
- CM 11, territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles in sinistra orografica del torrente Val-Buthier, fino alla destra orografica del torrente Citrin;
- CM 12, territorio della Giurisdizione forestale di Etroubles in destra orografica del torrente Val-Buthier e territorio del Comune di Aosta in destra orografica del torrente Buthier**;**
- CM 13, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles dalla sinistra orografica del torrente Citrin alla destra orografica del torrente Gran San Bernardo;
- CM 14, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles in sinistra orografica a partire dalla sinistra orografica del torrente Gran San Bernardo fino al confine del comune di Doues;
- CM 15, comprendente i comuni di Doues, Ollomont, Valpelline, Roisan e i comuni di Oyace e Bionaz in destra orografica del torrente Buthier e fino alla cresta che dalla Becca dei Laghi scende a monte dell'abitato dell'Alpe della Pessaou (confine ACS);
- CM 16, comprendente i comuni di Aosta, Roisan, Valpelline, Oyace e Bionaz in sinistra orografica del torrente Buthier, fino alla cresta che divide i valloni di

Montagnayes e Vessonaz e nella parte bassa, al di sopra dell'alpeggio di Arnou, lungo il torrente Vessonaz;
- CM 17, comprendente i comuni di Oyace e Bionaz dalla cresta che divide i valloni di Montagnayes e Vessonaz e nella parte bassa, al di sopra dell'alpeggio di Arnou, lungo il torrente Vessonaz, fino alla cresta che dalla Becca dei Laghi scende a monte dell'abitato dell'Alpe della Pessaou (confine ACS);
- CM 18, comprendente i comuni di Saint-Christophe e Quart fino alla destra orografica del torrente Chaléby;
- CM 19, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Nus dalla sinistra orografica del torrente Chaléby;
- CM 20, comprendente i comuni di Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne e Saint-Marcel;
- CM 21, comprendente il comune di Fénis;
- CM 22, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 23, comprendente i comuni Saint-Denis, Verrayes e Torgnon, i comuni di Chambave e Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea e la destra orografica del comune di Antey-Saint-André, fino alla cresta che congiunge la Becca de Salé alla Fenêtre d'Ersaz proseguendo al torrente Enfer;
- CM 24, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Antey-Saint-André in destra orografica del torrente Marmore, dalla cresta che congiunge la Becca de Salé alla Fenêtre d'Ersaz proseguendo al torrente Enfer fino al colle del Theodulo;
- CM 25, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Antey-Saint-André in sinistra orografica del torrente Marmore dal colle del Theodulo alla cresta del Mont Tantané al villaggio di Promiod, rispettando i confini comunali e proseguendo lungo la condotta forzata della centrale elettrica di Covalou;
- CM 26, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea dalla cresta del Mont Tantané al villaggio di Promiod, rispettando i confini comunali e proseguendo lungo la condotta forzata della centrale elettrica di Covalou sino alla cresta del Mon Tseuc in comune di Emarèse;
- CM 27, comprendente i comuni di Montjovet, Verrès e Arnad in sinistra orografica della Dora Baltea e il territorio del comune di Challand-Saint-Victor in destra orografica del torrente Evançon;
- CM 28, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 29, comprendente la destra orografica del territorio di competenza della Stazione forestale di Brusson, comprendente l'area dell'ACS Comagne, fino alla Strada regionale per il Col de Joux;
- CM 30, dalla Strada regionale per il Col de Joux fino all'Oasi del Grand Tournalin, in destra orografica del torrente Evançon;
- CM 31, comprendente la sinistra orografica del territorio di competenza della Stazione forestale di Brusson dall'Oasi del Gran Tournalin fino alla strada comunale che da Brusson porta ad Estoul, proseguendo per la poderale fino al Col Ranzola;
- CM 32, comprendente la sinistra orografica del territorio di competenza delle Stazioni forestali di Brusson e Verrès, dalla strada comunale che porta ad Estoul, proseguendo per la poderale fino al Col Ranzola, fino ai confini comunali di Verrès e Arnad;

- CM 33, comprendente i comuni di Bard e Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea e i comuni di Perloz, Lillianes, Fontainemore e Pont-Saint-Martin in destra orografica del torrente Lys;
- CM 34, comprendente i comuni di Donnas e Hône in destra orografica della Dora Baltea e i comuni di Pontboset e Champorcher;
- CM 35, comprendente i comuni di Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes e Fontainemore in sinistra orografica del torrente Lys;
- CM 36, comprendente i comuni di Issime e Gaby in sinistra orografica del torrente Lys;
- CM 37, comprendente i comuni di Issime e Gaby in destra orografica del torrente Lys;
- CM 38, comprendente il comune di Gressoney-Saint-Jean in sinistra orografica del torrente Lys, dal confine comunale con Gaby, alla cresta spartiacque tra il vallone di Tschampono e la conca del ghiacciaio di Netscho e, nella parte bassa, il vallone cosiddetto di "Seikbode" o di "Cohen";
- CM 39, comprendente il comune di Gressoney-Saint-Jean in destra orografica del torrente Lys, dal confine con l'Oasi di Gaby alla cresta spartiacque tra il vallone del Pinter e la conca del Sollaret e, nella parte bassa, il torrente denominato "Senkroabach" che si immette nel Lys all'altezza della galleria del Miravalle, sulla S.R. 44;
- CM 40, comprendente tutto il comune di Gressoney-La-Trinité, sia in destra che in sinistra orografica e due porzioni del comune di Gressoney-Saint-Jean, rispettivamente, in sinistra orografica, dalla cresta spartiacque tra il vallone di Tschampono e la conca del ghiacciaio di Netscho e, nella parte bassa, il vallone cosiddetto di "Seikbode" o di "Cohen" e fino, in destra orografica, alla cresta spartiacque tra il vallone del Pinter e la conca del Sollaret e, nella parte bassa, il torrente denominato "Senkroabach" che si immette nel Lys all'altezza della galleria del Miravalle sulla S.R. 44.

I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale fa parte integrante.

ART. 15

(Unità di prelievo della specie capriolo)

CP1: Comuni di Courmayeur e Pré-Saint-Didier;
CP2: Comune di La Thuile;
CP3: Comuni di Morgex e di La Salle in destra orografica della Dora Baltea;
CP4: Comuni di Morgex e La Salle in sinistra orografica della Dora Baltea;
CP5: Giurisdizione forestale di Arvier in destra orografica della Dora Baltea;
CP6: Giurisdizione forestale di Arvier in sinistra orografica della Dora Baltea;
CP7: Giurisdizione forestale di Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di Sarre;
CP8: Giurisdizione forestale di Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;
CP9: Giurisdizione forestale di Aymavilles, escluso il Comune di Jovençan;
CP10: Giurisdizione forestale di Aosta in destra orografica della Dora Baltea e il Comune di Jovençan;
CP11: territorio della Giurisdizione forestale di Etroubles in sinistra orografica del torrente Val-Buthier;
CP12: territorio della Giurisdizione forestale di Etroubles in destra orografica del torrente Val-Buthier e Comune di Aosta in destra orografica del torrente Buthier;

CP13: Giurisdizione forestale di Valpelline e Comune di Aosta in sinistra orografica del torrente Buthier;
CP14: Giurisdizione forestale di Nus in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di Saint-Christophe;
CP15: Giurisdizione forestale di Nus in destra orografica della Dora Baltea;
CP16: Giurisdizione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea;
CP17: Giurisdizione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;
CP18: comuni di Antey-Saint-André, Torgnon, la Magdeleine e Chamois;
CP19: comune di Valtournenche;
CP20: Comune di Ayas;
CP21: Comuni di Brusson e Challand-Saint-Anselme;
CP22: Giurisdizione forestale di Verrès in sinistra orografica della Dora Baltea;
CP23: Giurisdizione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea;
CP24: Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité;
CP25: Comune di Gaby e Issime;
CP26: Comune di Fontainemore;
CP27: Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea e Comuni di Perloz, Lillianes e Bard;
CP28: Comune di Donnas in destra orografica della Dora Baltea;
CP29: Comuni di Hône, Pontboset e Champorcher.
I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale fa parte integrante.

ART. 16

(Unità di prelievo della specie cervo)

CE1: Comuni di Courmayeur, La Thuile e Pré-Saint-Didier;
CE2: Comuni di Morgex e La Salle;
CE3: Giurisdizione forestale di Valpelline e territorio del comune di Aosta in sinistra orografica del torrente Buthier;
CE4: Giurisdizione forestale di Etroubles e territorio del comune di Aosta in destra orografica del torrente Buthier;
CE5: Giurisdizione forestale di Nus in sinistra orografica della Dora Baltea e territorio del comune di Saint-Christophe;
CE6: Giurisdizione forestale di Nus in destra orografica della Dora Baltea;
CE7: Giurisdizione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;
CE8: Giurisdizione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea;
CE9: Giurisdizioni forestali di Brusson e Verrès, limitatamente alla sinistra orografica del torrente Evançon e al territorio in sinistra orografica della Dora Baltea del comune di Arnad;
CE10: Giurisdizioni forestali di Arvier e Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea nonché il territorio del comune di Sarre;
CE 11: Giurisdizioni forestali di Arvier e Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;
CE 12: Giurisdizione forestale di Aymavilles ad esclusione del territorio del comune di Jovençan;
CE13: Giurisdizione forestale di Antey-Saint-André in destra orografica del torrente Marmore;

CE14: Giurisdizione forestale di Gaby e comuni di Bard, Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes definendo dei settori di prelievo in relazione alla densità della specie;
CE15: Comuni di Hône, Pontboset e Champorcher definendo dei settori di prelievo in relazione alla densità della specie;
CE16: Giurisdizione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea dal confine con il comune di Châtillon sino al torrente Chalamy.
CE17: comprendente il territorio ricadente nella giurisdizione della Stazione Forestale di Brusson, limitatamente alla destra orografica del torrente Evançon e della Stazione Forestale di Verrès, limitatamente alla sinistra orografica del fiume Dora Baltea ed alla destra orografica del torrente Evançon.
I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale fa parte integrante.

ART. 17

(Norme finali)

Le disposizioni del presente calendario venatorio hanno validità fino all'emanazione del prossimo. Il controllo e l'applicazione delle presenti norme e disposizioni è affidata agli Agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta ed agli Agenti a ciò autorizzati dalla legge.

MODALITA' DI PRELIEVO
PER LA STAGIONE DI CACCIA 2013-2014

Art. 1

(Modalità di annotazione dell'uscita individuale o collettiva per il prelievo di capriolo, camoscio e cervo)

In caso di uscita individuale il cacciatore titolare di Carnet A, assegnatario di fascetta/e deve annotare (forare) l'inizio dell'attività sul proprio Carnet oppure, nel caso di uscita collettiva (con cacciatori non appartenenti alla propria squadra), deve anche compilare l'apposita tabella annotando: la data di uscita e il nominativo delle altre persone con cui svolge l'attività con modalità selettiva.

Art. 2

(Modalità di svolgimento dell'uscita collettiva occasionale)

In conformità a quanto disposto dal corrente Calendario venatorio, ogni cacciatore titolare della fascetta/e attestante il diritto al prelievo/i di capi di camoscio, capriolo e cervo può avvalersi della facoltà di organizzare un'uscita collettiva con cacciatori titolari di carnet A, fino ad un massimo di tre persone componenti l'uscita collettiva, purché:

a) tutti i partecipanti dell'uscita collettiva di caccia siano titolari di carnet A e non abbiano già svolto tre giornate di caccia nel corso della corrente settimana;

b) ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva annoti sul proprio carnet la data dell'uscita e il cognome ed il nome dei cacciatori con cui effettua l'uscita;

c) l'uscita collettiva sia effettuata esclusivamente nel territorio dell'unità gestionale in cui è designato l'abbattimento dei capi relativi alle fascette aperte, assegnate ai componenti l'uscita;

d) ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva non abbia superato le quote stagionali di cervidi o bovidi abbattibili;

e) è possibile effettuare l'uscita collettiva fino ad massimo di tre persone.

L'uscita collettiva occasionale dovrà sempre essere condotta dimostrando da parte dei componenti l'uscita un'attitudine di caccia rivolta all'abbattimento del capo/i individuato/i dalle fascette aperte fruite in collettiva, fermo restando l'obbligo di annotare l'avvenuto abbattimento sul proprio carnet di caccia e di apporre la fascetta inamovibile al garretto del capo abbattuto da parte del singolo cacciatore autore del prelievo, che ha effettuato lo sparo.

Art. 3

(Modalità di utilizzo delle fascette per gli ungulati)

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto di ogni capo abbattuto subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo, sono di colore differenziato per ogni specie oggetto di prelievo e riportano la dicitura individuante la specie, il sesso e la classe di età, secondo quanto riportato nella tabella allegata, in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio in corso, nonché un numero progressivo che corrisponde al territorio in cui deve avvenire il prelievo (Unità di prelievo, Giurisdizione forestale o sua porzione, Comune).

All'atto dell'apposizione della fascetta si deve procedere all'asportazione della linguetta corrispondente al giorno e della linguetta corrispondente al mese, in cui avviene il prelievo.

Art. 4

(Modalità di utilizzo delle fascette per i lagomorfi e i galliformi)

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto (nel caso di lagomorfi) o all'ala (nel caso di galliformi; sono escluse dalle seguenti modalità la specie quaglia e beccaccia) di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo, sono di colore differenziato, per lagomorfi e galliformi, e riportano un numero progressivo.

Ad ogni cacciatore sono consegnate due fascette inamovibili all'inizio della stagione venatoria.

Le successive fascette inamovibili sono consegnate, ad ogni cacciatore, presso il Centro di controllo, in occasione del conferimento degli animali già prelevati, in numero pari al numero di animali abbattuti e mai superiore a due.

Nel caso in cui si utilizzi la fascetta di un eventuale compagno, il numero di quest'ultima deve essere segnato sul proprio Carnet de chasse.

Art. 5

(Unità di prelievo della specie capriolo)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'unità di prelievo cui si riferisce la fascetta, debitamente annotata, come previsto dall'articolo 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

Art. 6

(Unità di prelievo della specie cervo)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'unità di prelievo, ovvero settore di unità di prelievo, cui si riferisce la fascetta/e, che deve essere debitamente annotata, come previsto dall'articolo 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

Art. 7

(Unità di prelievo della specie camoscio)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nelle unità di prelievo della specie camoscio (CM), cui si riferisce la fascetta, debitamente annotata, come previsto dall'art. 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

Art. 8

(Prelievo delle specie volpe e cinghiale, in modalità alla cerca, all'interno delle Aree a caccia specifica)

Il prelievo delle specie volpe e cinghiale, in modalità vagante, senza l'ausilio dei cani, all'interno delle Aree a caccia specifica, è consentito ai cacciatori il cui capo di camoscio, capriolo o cervo sia assegnato all'unità di prelievo in cui ricade l'Area a caccia specifica e che siano ancora in possesso della relativa fascetta.

Art. 9

(Sanzioni)

Per le violazioni alle presenti modalità si applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992, dalla l.r. 64/1994 e dal calendario venatorio.

ACS
Stagione venatoria 2013-2014

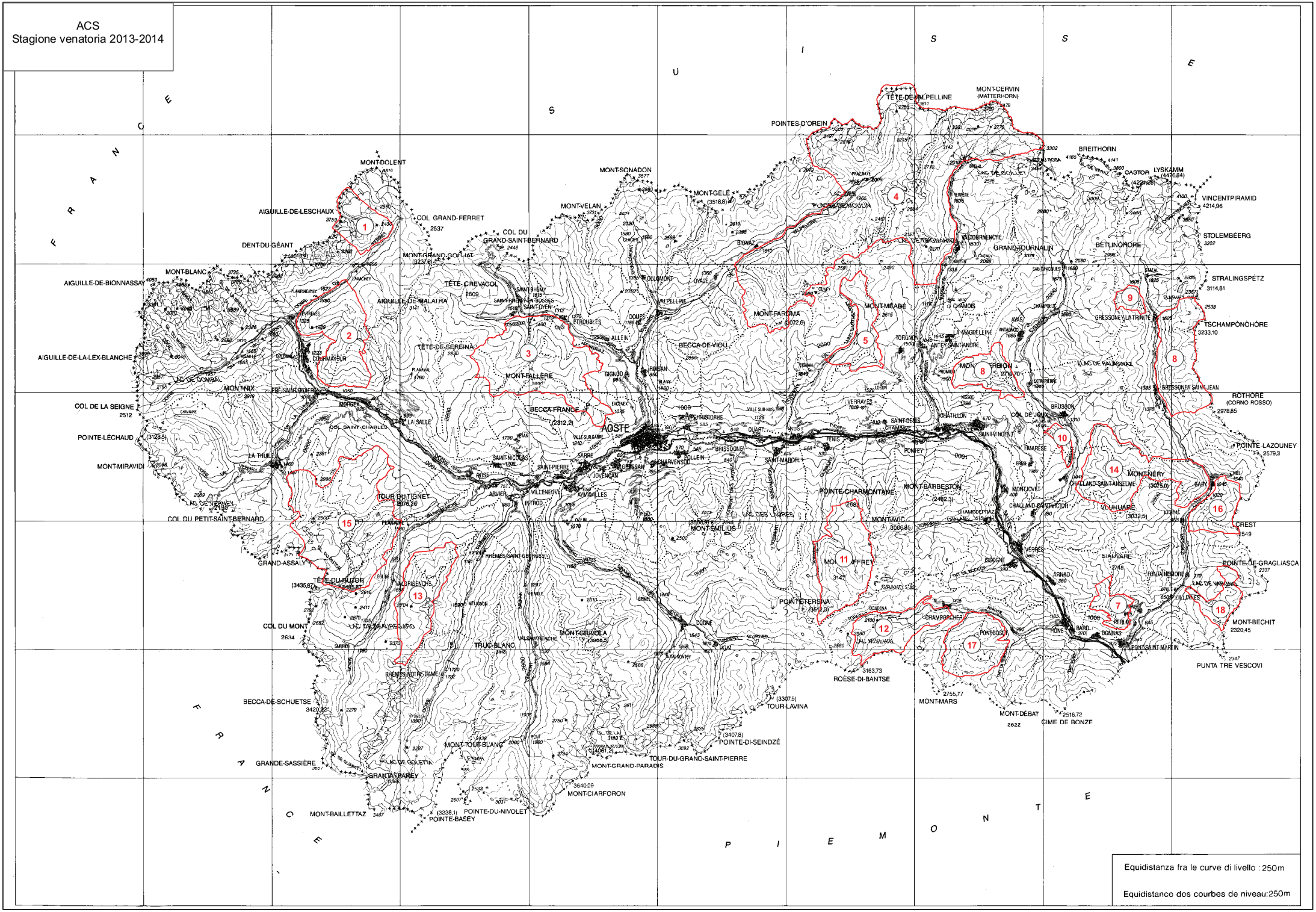

Settori capriolo
Stagione venatoria 2013-2014

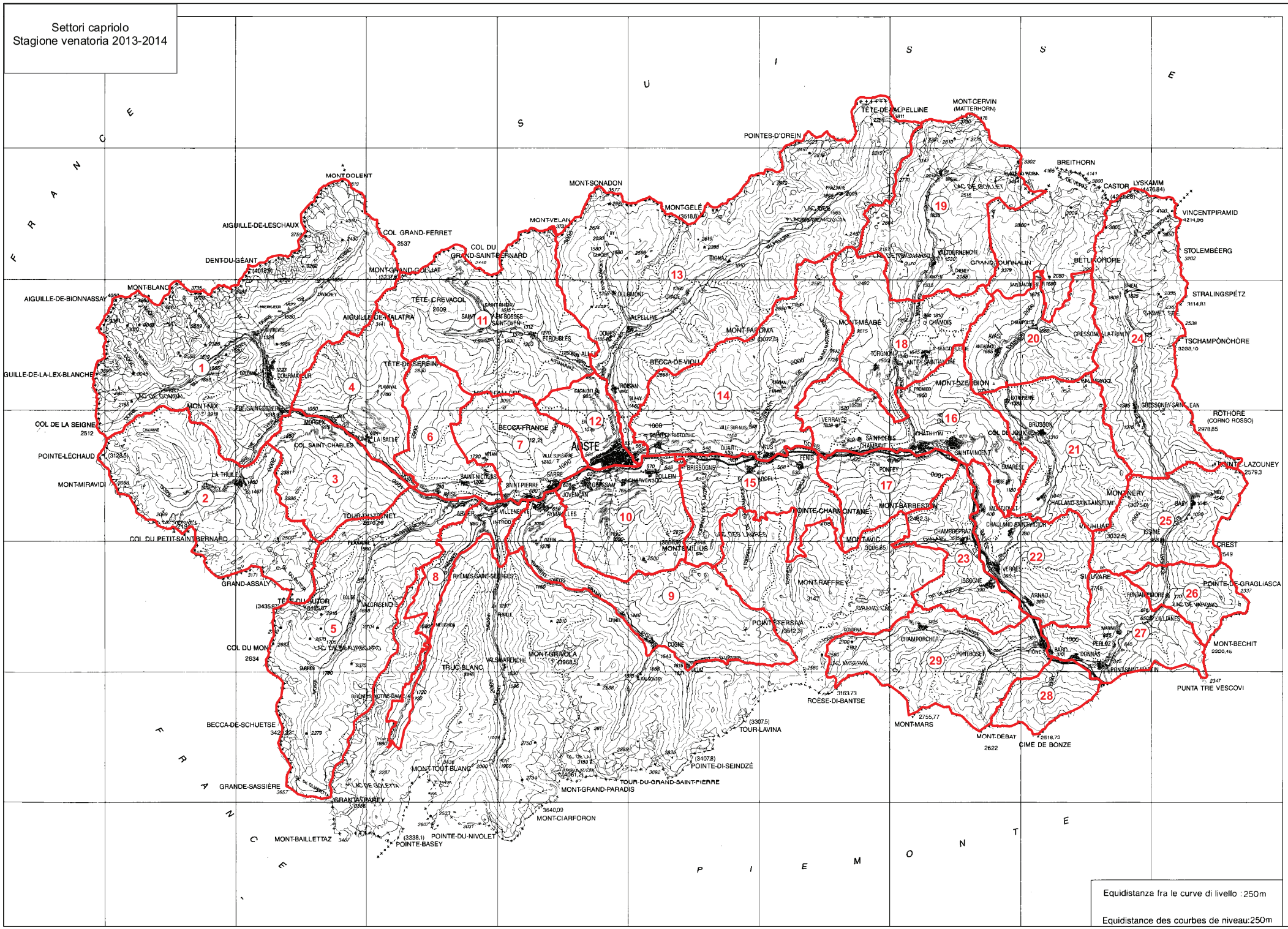

Equidistanza fra le curve di livello : 250m

Equidistance des courbes de niveau:250m

Settori cervo
Stagione venatoria 2013-2014

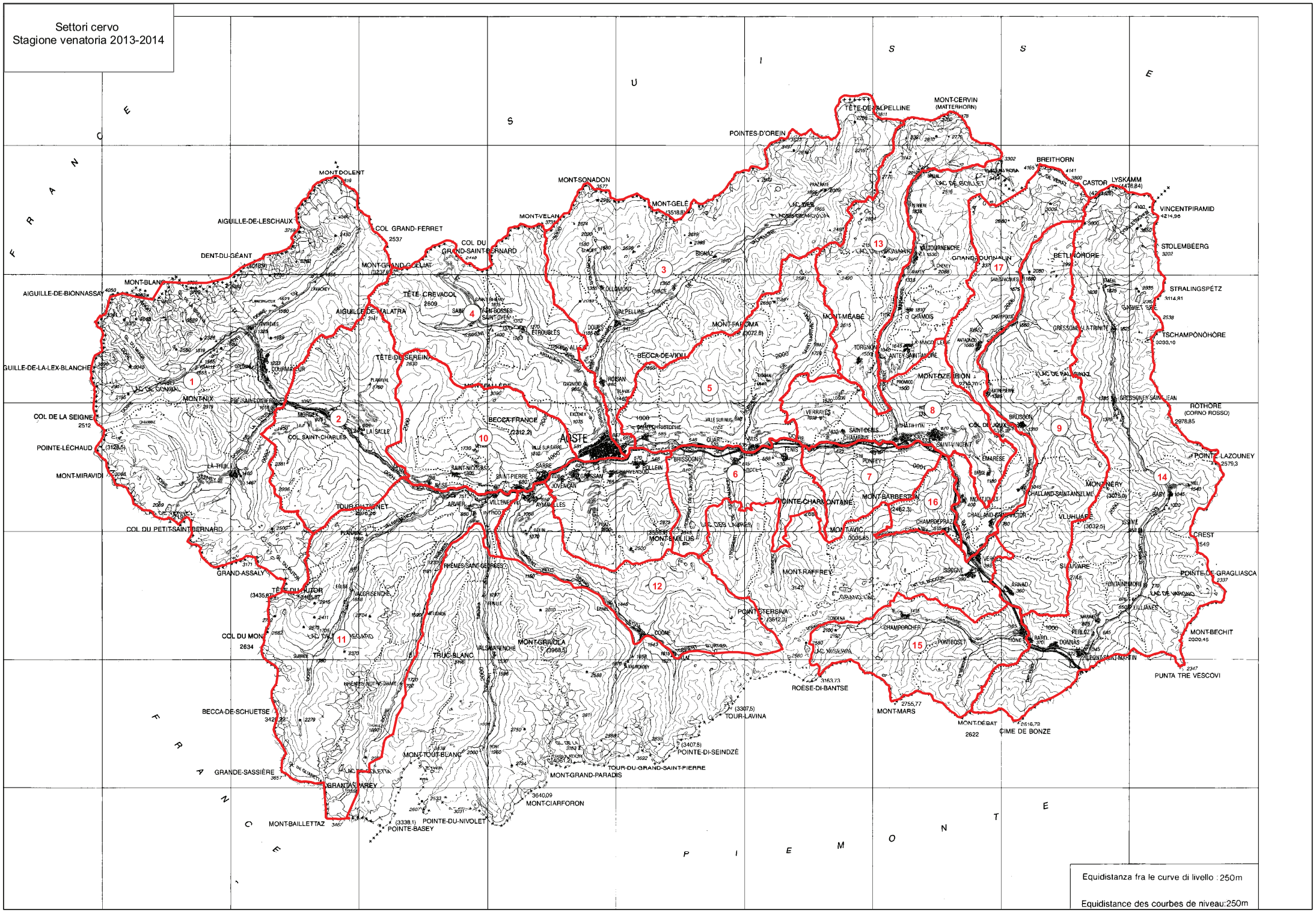

ZPS
Stagione venatoria 2013-2014

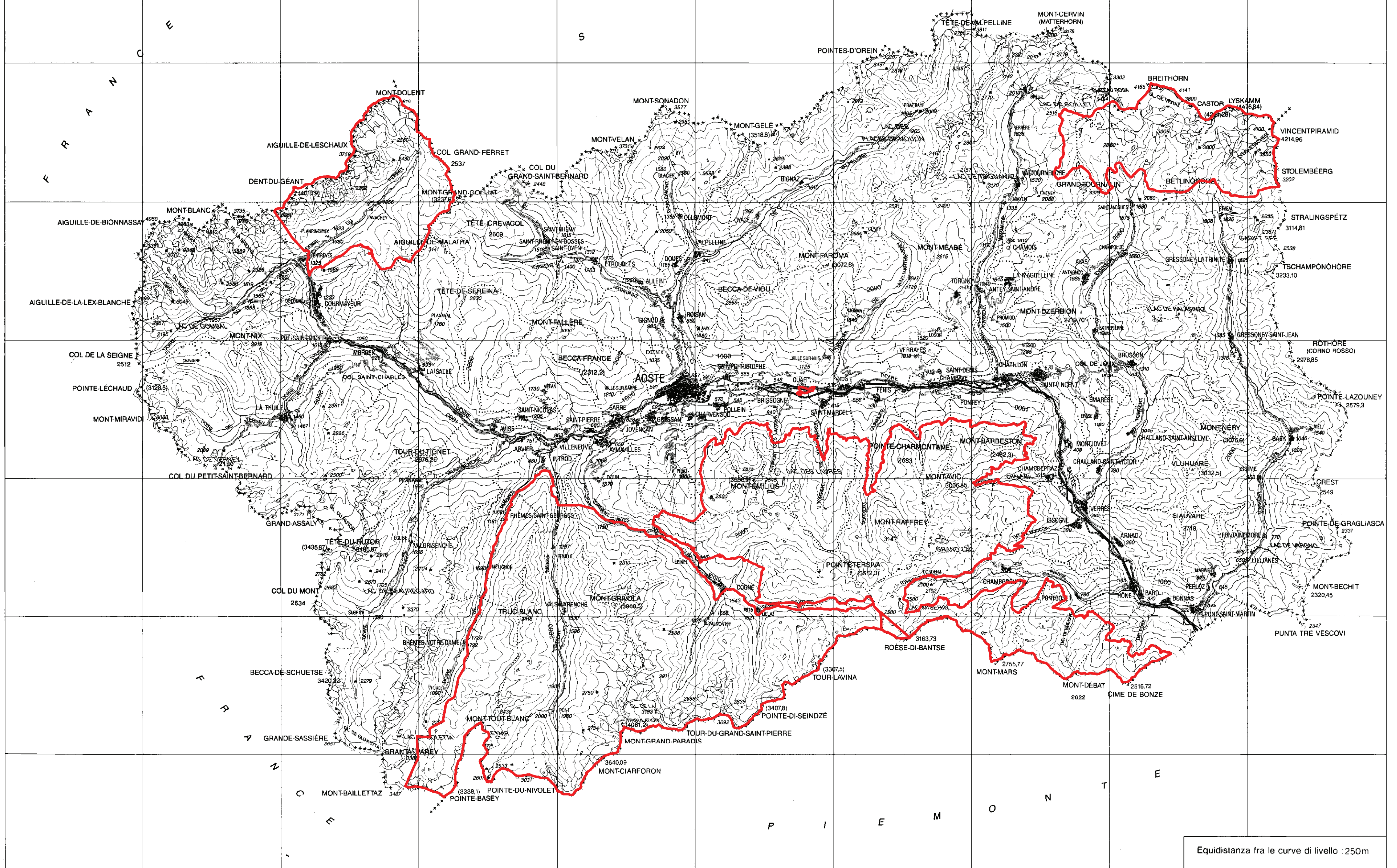

Equidistanza fra le curve di livello : 250m

Equidistance des courbes de niveau:250m

Settori camoscio
Stagione venatoria 2013-2014

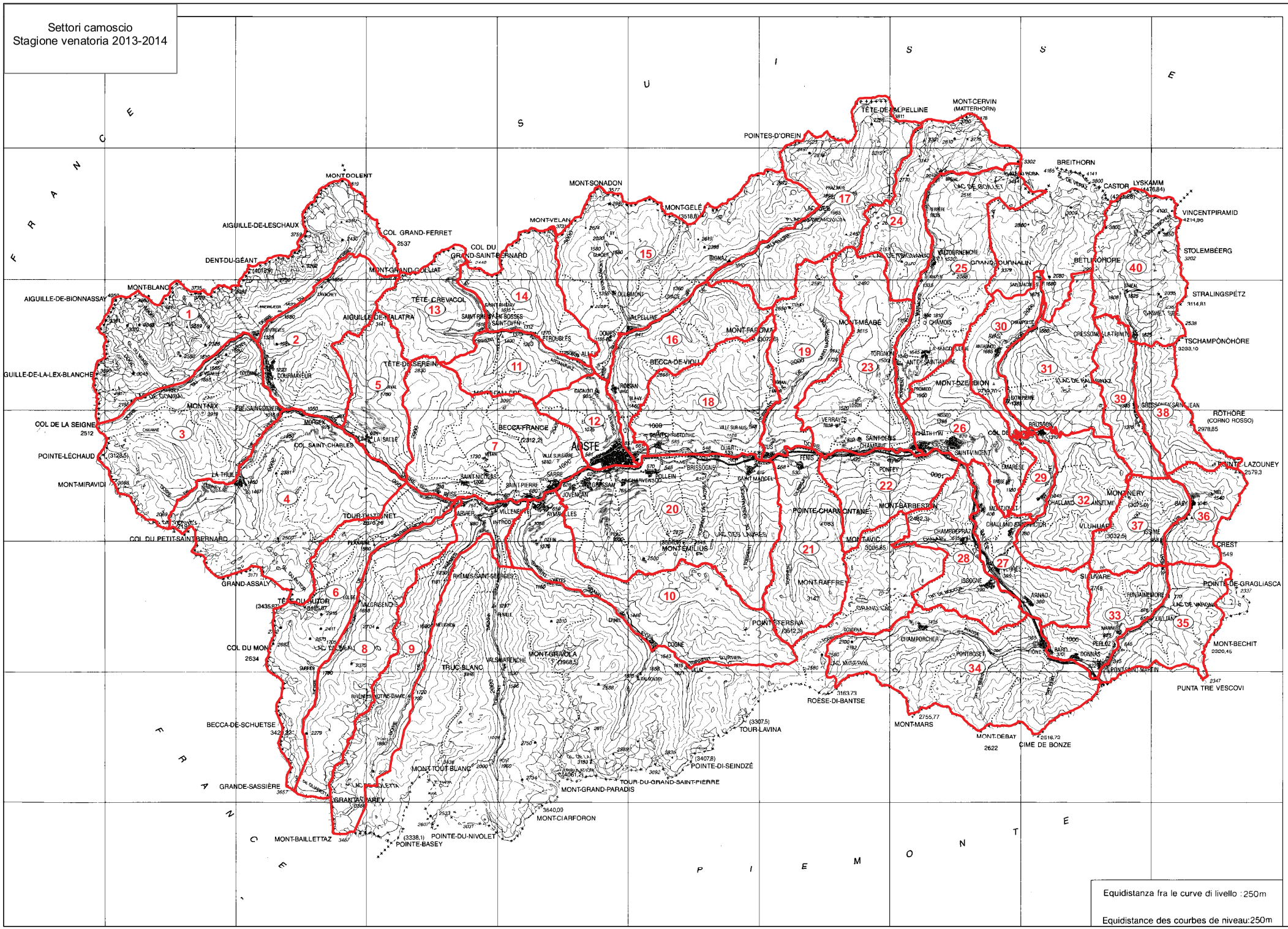

Equidistanza fra le curve di livello : 250m

Equidistance des courbes de niveau:250m